REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Emanuele Scatola	Primo Referendario
Dott.ssa Ilaria Cirillo	Primo Referendario
Dott. Alessandro De Santis	Referendario
Dott.ssa Concetta Ilaria Ammendola	Referendario Relatore

Nella camera di consiglio del 4.11.2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni;

VISTO il Decreto MIUR AOODRCA prot. n. 61926 del 14.08.2025, acquisito al prot. Cdc n. 5149/2025 (dott. *Omissis*)**;**

VISTO il rilievo istruttorio prot. Cdc 6690 del 18.09.2025, formulato dal Magistrato istruttore di questa Sezione Regionale di Controllo;

VISTA la risposta dell'Amministrazione prot. 77461 del 14.10.2025 (Cdc n. 8118.2025);

VISTA la relazione del Magistrato istruttore del 23.10.2025, condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti, richiedente il deferimento del provvedimento in esame alla Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione Regionale di Controllo n. 131/2025, con la quale è stato convocato il Collegio per l'esame e la summenzionata pronuncia;

VISTA la memoria trasmessa in riscontro alla relazione di deferimento dall'Amministrazione scolastica, con nota prot. 82401 del 30.10.2025 (Cdc n. 8530.2025) e dal MEF, RTS di Napoli (Cdc n. 8615.2025);

UDITI, in rappresentanza dell'Amministrazione, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la dott.ssa Francesca Franza, Dirigente Ufficio V e per il Ministero dell'Economia e Finanze, Ragioneria Territoriale di Napoli, la Dirigente dell' Ufficio III dott.ssa Giulia Giordano;

UDITO, nella odierna camera di consiglio, il relatore, Ref. Concetta Ilaria Ammendola;

FATTO

1. In data 20.08.2025 è stato sottoposto a controllo preventivo di legittimità il decreto dell'USR Campania, avente prot. MIM AOODRCA prot. n. 61926 del 14.08.2025, di conferimento di incarico di dirigente scolastico alla dott.ssa (*Omissis*), presso l'istituzione scolastica (*Omissis*), di durata triennale e con decorrenza dal 1° settembre 2025.

Il decreto citato riporta in parte motivazionale che "*la dirigente scolastica, perdente posto a seguito di ristrutturazione dell'ufficio dirigenziale, è stata assegnata ad istituzione scolastica adeguata per tipologia alle esperienze professionali, evincibili dal curriculum vitae, e ubicata nel comune di residenza*".

2. Con foglio di rilievo del 18.09.2025, sono stati richiesti chiarimenti ed elementi istruttori, evidenziandosi diversi profili di illegittimità, tra cui violazione di legge, carenza motivazionale ed istruttoria, motivazione apparente. Si è rilevato che dall'analisi del decreto non siano emerse le ragioni di fatto e di diritto ossia l'illustrazione del percorso logico ed argomentativo sotteso al conferimento, anche con riferimento alla regolamentazione assunta da parte della stessa p.a. per le operazioni di mutamento per l'anno scolastico di riferimento. Non si sono rintracciati in

motivazione ed in produzione specificazioni sulla tipologia di operazione di ristrutturazione, sulla sussistenza o meno di un'istanza di parte con indicazione di eventuali preferenze oppure di un'assegnazione d'ufficio. Si è precisato inoltre che in assenza di espressa motivazione e allegazione è inibito l'esame dell'atto ed il procedimento di controllo preventivo di legittimità.

3. Con nota di riscontro del 14.10.2025, prot. Cdc 8118/2025, l'Ufficio territoriale ha specificato che l'istituto di precedente assegnazione alla dirigente (*Omissis*) è stato oggetto di soppressione. Producendo in sede di riscontro la relativa domanda, ha precisato altresì che la dirigente aveva presentato istanza di mutamento di incarico nell'ambito della "*Fase B: Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale*", indicando come unica preferenza l'istituto liceale (*Omissis*), contemplato tra le sedi disponibili nell'allegato A del decreto USR Campania n. 47769 del 23.06.25, non seguendo tuttavia l'invito dell'Amministrazione ad indicare almeno cinque preferenze. Ha affermato che la circolare menzionata precisa il potere dell'USR di disporre assegnazioni anche a prescindere dalle preferenze espresse dai singoli dirigenti scolastici "*nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico prevalente*". Emergendo dal *curriculum* della dirigente che avesse avuto sempre la titolarità di istituti del primo ciclo di istruzione, è apparsa maggiormente adeguata all'istituto poi assegnato, tenuto conto che è ubicato, inoltre, nel comune di residenza della stessa.

4. Il Magistrato istruttore, con relazione del 23.10.2025, condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti, non ha ritenuto superate tutte le osservazioni formulate. In particolare, rispetto ai chiarimenti richiesti circa i presupposti in fatto e in diritto del decreto di conferimento, visti l'integrazione documentale ed il riscontro fornito, il decreto di conferimento di incarico in esame, in uno all'atto prot. MIM Usr Campania 54292/2025 e relativi allegati ed assegnazione negli stessi operata, non è apparso conforme agli artt. 19, 25 e 40 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 11 CCNL Area V sottoscritto l'11.4.2025 e *ss* modificazioni ed integrazioni, nonché agli stessi atti assunti dall'Amministrazione per le operazioni di mutamento (atto prot. MIM AOODGPER 0135636 del 13.06.25, recepito dall'USR Campania con atto prot. MIM AOODRCA 47769 del 23.06.25). Si è ritenuta permanente la carenza istruttoria e motivazionale, rilevante anche ai sensi degli artt.

1175 e 1375 c.c. È stato pertanto richiesto il deferimento del provvedimento all'esame della Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale.

5. Comunicati i pregressi atti, l'Amministrazione ha depositato memorie nei termini fissati. Ha precisato che ai fini del conferimento in esame ha tenuto conto di: "*a) il curriculum dell'interessata (da cui emergeva che la ds [Omissis] ha iniziato la propria carriera dirigenziale il 1° settembre 1996 a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami per Direttori Didattici bandito con D.M.18/07/1995 e ha proseguito ricevendo incarichi di direzione di istituti scolastici del 1° ciclo di istruzione); b) la residenza della ds (Omissis); c) l'assenza in capo alla ds di titoli di preferenza ex lege 104/92 a titolo personale o di assistenza familiare; d) l'interesse pubblico a garantire l'efficienza dell'azione dirigenziale su tutto il territorio regionale; e) la circostanza che la ds (Omissis) non aveva indicato altre preferenze oltre al [Omissis] al fine di facilitare le operazioni di assegnazione di incarichi dirigenziali per l'a.s. 25-26*". È stata ritenuta pertanto adeguata all'istituto assegnato, relativo al primo ciclo di istruzione. Ha altresì affermato che la fase B) delle operazioni di mutamento implica una priorità del dirigente esclusivamente in merito all'attribuzione dell'istituto oggetto dell'operazione di ristrutturazione. In sede di difese ha specificato che la sede richiesta dalla dirigente è stata attribuita dall'Ufficio ad altro dirigente, partecipante alla fase D) e vantante criteri di preferenza, in quanto con esperienza ultradecennale nella direzione di istituti di scuola secondaria e vantante titolo di preferenza per assistenza a familiare ex lege 104/1992. Ha richiamato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prot. n. 135636 del 13.06.2025 ed i criteri ivi stabiliti per le operazioni di mutamento, nonché la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 47769 del 23.06.2025 nella parte in cui l'USR si riserva l'esercizio delle "*proprie prerogative per l'attribuzione o il mutamento di incarichi d'ufficio e/o a domanda ai dirigenti scolastici nei casi in cui l'interesse pubblico debba ritenersi prevalente rispetto all'utilizzo dei criteri summenzionati*". Data la natura discrezionale dell'attività di conferimento di incarico dirigenziale, ha evidenziato non assimilabilità delle relative operazioni ad "*algoritmi*". Affermata la natura mista del decreto di conferimento di incarico dirigenziale, ad avviso dell'Amministrazione, lo stesso non può che avere una motivazione sintetica sui presupposti in fatto ed in diritto, anche per ragioni di riservatezza, tenuto conto che trattasi di provvedimenti amministrativi ed organizzativi destinati alla circolazione giuridica. Ha insistito per la registrazione dell'atto.

In sede di udienza, le Amministrazioni si sono riportate alle proprie difese.

DIRITTO

1. Il quadro normativo disciplinante le operazioni di conferimento di incarichi di dirigente scolastico è articolato come segue.

In via generale e per tutte le amministrazioni, l'art. 19 del d.lgs. 165/2001 prevede che si tenga conto, tra l'altro, della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, complessità della struttura, attitudini e capacità del singolo dirigente, risultati e valutazione conseguiti, esperienze di direzione all'estero o presso altre pubbliche amministrazioni (co. 1). Ai fini sempre del conferimento di incarichi si prevede che "*L'amministrazione rende conoscibili … i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta*" (co. 1 *bis*). Con specifico riferimento ai dirigenti scolastici, per quanto di rilievo, l'art. 25 d.lgs. 165/2001 stabilisce la dimensione regionale del relativo ruolo, senza distinzione per cicli di istruzione.

L'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, rubricato Contratti collettivi nazionali e integrativi, stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti*" (co. 4).

Il C.C.N.L. Area V Dirigenza Scolastica sottoscritto l'11 aprile 2006, all'art. 11 ("*Conferimento dell'incarico*") prevede che "*Deve essere assicurata, da ciascun Ufficio Scolastico regionale, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti*" (co. 4).

Il citato art. 11 al co. 5 detta un preciso ordine per lo svolgimento delle operazioni di conferimento degli incarichi: "*L'assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero…; d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;* ***e)*** *mutamento d'incarico in casi eccezionali; f)* [soppresso]; ***g)*** *mobilità interregionale*".

Con specifico riferimento alle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione, implicanti modifica o soppressione dell'ufficio dirigenziale (fase B del co. 5) il conferimento di (nuovo) incarico deve essere fatto "*tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del*

dirigente interessato" (art. 11 co. 9 cit).

Con proprio atto di organizzazione, l'Amministrazione, per l'anno scolastico 2025/2026, ha attivato le operazioni e dettagliato la disciplina sopra richiamata, richiamando il relativo ordine delle operazioni, (provvedimento dell'Amministrazione centrale, prot. MIM AOODGPER 135636 del 13.06.25, recepito dall'USR Campania con atto prot. MIM AOODRCA 47769 del 23.06.25).

Nel provvedimento dell'Amministrazione centrale citato si prevede che "*In ciascuna delle precedenti fasi, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla disciplina contrattuale vigente, si terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate, anche in relazione alle caratteristiche e agli obiettivi delle istituzioni scolastiche richieste, così come desumibili dai documenti di programmazione delle stesse, al fine di tenere conto delle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole*" (prot. MIM AOODGPER 135636 del 13.06.25).

Anche nell'atto assunto dall'Amministrazione periferica è riportato e dettagliato l'ordine delle operazioni. In particolare, la fase B) contempla le ipotesi di assegnazione ad altro incarico per riorganizzazione/ristrutturazione dell'ufficio dirigenziale, prevedendo che "*si provvederà ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato (art. 11, C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006). Nella attribuzione di nuovo incarico, usufruiscono della precedenza di cui alla fase B) solo i dirigenti scolastici individuati quali "perdenti posto" e come tali inclusi nell'allegato elenco*" (decreto dell'USR Campania prot. 47769 del 23.06.2025).

In relazione ai mutamenti in pendenza di incarico (Fase D) l'Amministrazione ha decretato che "*Si procederà a mutamenti di incarico in costanza di contratto, salva l'ipotesi dei DD.SS. perdenti posto, esclusivamente nei casi di particolare urgenza, di gravi esigenze familiari, di circostanze adeguatamente motivate e documentate. L'istanza dovrà precisare le particolari motivazioni addotte…*". (prot. MIM AOODRCA 47769 del 23.06.25).

Inoltre, nel medesimo provvedimento, l'USR ha invitato i dirigenti perdenti posto ad indicare nella relativa istanza un congruo numero di preferenze, per facilitare le operazioni ("*si invitano … ad indicare un congruo numero di preferenze (almeno 5 sedi) per facilitare le operazioni di assegnazione*").

Le disposizioni sopra richiamate evidenziano la rilevanza del rispetto delle fasi nelle operazioni di mutamento di incarico, espressamente definendosi nella contrattazione

collettiva la relativa successione un "*ordine*" delle operazioni. La stessa Amministrazione centrale, negli atti menzionati, ha specificato che "*in ciascuna delle precedenti fasi*" i Direttori Generali delle UU.SS.RR. provvedono ai relativi conferimenti tenendo conto dei criteri di cui all'art. 19 co. 1 d.lgs. 165/2001 (prot. MIM AOODGPER 0135636 del 13.06.25).

Tanto postula in primo luogo che, svolto l'esame delle istanze di mobilità secondo il relativo ordine, di esso vi sia evidenza documentale ed istruttoria, che dia conto delle attività e valutazioni svolte dall'amministrazione all'interno di ciascuna fase. L'istruttoria svolta nei relativi procedimenti e per le diverse fasi deve emergere negli atti della pubblica amministrazione. L'ordine legale predisposto, a presidio dei principi di legalità, trasparenza e pubblicità richiede un *iter* preciso procedurale e cronologico, funzionale ad assicurare parità di trattamento tra tutti i soggetti interessati dalle operazioni di conferimento di incarichi dirigenziali. Ed è determinato già positivamente, con le norme sopra richiamate, tra cui giustappunto l'ordine predisposto dalla contrattazione collettiva, quale procedimento funzionale a garantire legalità, trasparenza e buon andamento (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 25/2017/PREV). D'altronde, la procedimentalizzazione dell'attività della pubblica Amministrazione in procedure che implicano comunque una comparazione è un *modus operandi* necessario anche nell'esercizio del potere di conferimento degli incarichi, in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede (Cass. S.U. 9332/02, 18017/03 e 1252/04, Cass. Civ., Sez. lav. 28274/08).

Pari evidenza documentale, istruttoria e motivazionale deve sussistere in relazione alle valutazioni effettuate dall'Amministrazione sull'istanza di parte, *in primis* dichiarandone l'eventuale sussistenza e poi esplicando le eventuali ragioni di reiezione della stessa. Negli atti assunti secondo criteri di discrezionalità tecnica, tale evidenza istruttoria, documentale e motivazionale si impone con maggior forza soprattutto laddove l'Amministrazione intenda negare l'attribuzione di una sede già dichiarata disponibile dalla stessa e rispetto ad un dirigente che partecipa ad una fase prioritaria, in cui la contrattazione collettiva prevede un'assegnazione che tenga "*conto, per quanto possibile*" delle richieste del perdente posto (art. 11 CCNL Area V sottoscritto l'11.4.2006).

Diversamente, nel caso di specie, pur trattandosi di un'operazione di mutamento di fase B), con istanza di assegnazione da parte dell'interessata di una sede dichiarata

disponibile dall'Amministrazione stessa, non si rintraccia evidenza istruttoria, documentale e motivazionale circa l'esame delle istanze secondo l'ordine delle operazioni previsto dalla contrattazione collettiva, la comparazione effettuata in ciascuna fase, le valutazioni sulla possibilità oppure impossibilità di assegnazione dell'istituto richiesto. La carenza istruttoria, documentale e anche motivazionale, su cui *infra*, non riceve compensazione neanche in ulteriori atti eventualmente richiamati dal decreto. Ed invero in nessun atto comunque afferenti al procedimento.

Sotto tale profilo, pertanto, il decreto non risulta conforme alla procedimentalizzazione ed ai criteri di cui alla disciplina menzionata, primaria, da contrattazione collettiva, da poteri di organizzazione della stessa Amministrazione.

Né è dirimente al fine la circostanza che la dirigente abbia indicato una sola preferenza, sia perché l'indicazione di un numero maggiore di preferenze integra un mero invito da parte dell'Amministrazione, non sussistendo alcun obbligo legale in tal senso, sia perché tanto non elide l'assenza e carenza istruttoria, documentale e motivazionale circa le ragioni ostative all'accoglimento della relativa istanza con riferimento alla singola sede prescelta e alla fase di appartenenza.

In relazione alle diverse fasi delle operazioni di mutamento, inoltre, in sede di memorie, l'Amministrazione ha dichiarato aver attribuito la relativa sede ad altro richiedente, partecipante alla fase D) ed avente criteri di preferenza per esperienza curriculare e da legge 104/1992 a titolo familiare. Ma anche tale comparazione, oltre a non ricevere evidenza istruttoria, documentale e motivazionale in atti del procedimento e dell'Amministrazione ovvero nell'apparato motivazionale del decreto, non dà contezza del rapporto assunto tra le già menzionate asserzioni, tutele connesse ad uno spostamento interprovinciale e le determinazioni assunte dalla stessa Amministrazione. Come sopra riportato, infatti, l'Amministrazione ha stabilito che per i mutamenti in corso di rapporto le relative istanze sarebbero state accolte "*esclusivamente nei casi di particolare urgenza, di gravi esigenze familiari, di circostanze adeguatamente motivate e documentate*". In sede di udienza, si è fatto rilevare inoltre che da atti in disponibilità della Sezione, il decreto di conferimento di incarico depositato in favore del richiedente della fase D) reca nell'apparato motivazionale che questi "*ha documentato esigenze di cura personale nel territorio di ubicazione della sede assegnata*". Tali ultime ragioni, asseritamente legittimanti un mutamento in pendenza di incarico, non sono rintracciabili nella comparazione tra i richiedenti fornita dall'Amministrazione, in sede meramente

difensiva e conclusiva dell'odierno procedimento. Ancorché tale decreto non sia oggetto di esame, sulla scorta di quanto affermato nell'odierno procedimento dall'Amministrazione, verrebbero meno i presupposti stessi di una partecipazione alle operazioni di mutamento in pendenza di rapporto dell'altro dirigente di fase D) in base agli atti adottati dalla stessa Amministrazione e verrebbero meno i presupposti stessi della comparazione tra i dirigenti.

In sintesi, come già affermato dalla Sezione, gli atti assunti dalla pubblica Amministrazione quale datore di lavoro devono essere rispettosi del quadro normativo di riferimento, degli atti di macro-organizzazione emanati a monte, dando contezza specifica dell'attività svolta e delle ragioni sottese e non devono essere illogici, irrazionali, contraddittori o fondati su presupposti fattuali inesistenti (Sezione regionale di controllo per la Campania, del. 201/2024/PREV) o comunque non documentati in atti. Ed in assenza di evidenza istruttoria e documentale che dia contezza della conformità della fattispecie alle disposizioni normative, qualsivoglia determinazione potrebbe infatti apparire come arbitraria.

Sotto tale profilo, pertanto, il decreto non risulta conforme alla procedimentalizzazione, ordine e criteri di cui alla disciplina menzionata, primaria, da contrattazione collettiva, da poteri di organizzazione della stessa Amministrazione.

2. Ai fini della predetta conformità, il Collegio non ritiene dirimenti gli argomenti relativi alla titolarità dei benefici di cui legge 104/1992 in capo al dirigente di fase D) preferito per l'attribuzione dell'istituto richiesto dalla dirigente di fase B). Pur non essendo oggetto di esame il decreto di attribuzione del dirigente di fase D) e pur preliminarmente precisandosi che tali dati non dovrebbero esser forniti per "*completezza di informazione*" in sede di memorie, trattandosi di procedure giustappunto comparative, l'Amministrazione non ha in ogni caso fornito evidenza istruttoria oppure adeguata motivazione circa la sussistenza dei requisiti per un mutamento in pendenza di incarico, rispetto a quanto dalla stessa Amministrazione determinato per la Fase D, né in punto di connessione funzionale tra mutamento all'interno della medesima provincia ed esigenze di tutela di cui alla legge 104/1992. Non sussiste pertanto adeguata istruttoria e motivazione in punto di comparazione tra richiedenti la medesima istituzione scolastica.

3. Pur essendo espressamente positivizzato e regolamentato il procedimento relativo alle operazioni di mutamento degli incarichi per i dirigenti scolastici, secondo i

parametri normativi predetti, non si giunge a diverso esito in punto di adeguatezza motivazionale per il tramite delle clausole di buona fede e correttezza, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., agli atti adottati dalla pubblica Amministrazione quale datore di lavoro. Correttezza e buona fede, infatti, impongono parimenti la procedimentalizzazione dell'esercizio del potere di conferimento degli incarichi, obbligano a valutazioni comparative, rendono necessaria l'esternazione delle ragioni giustificatrici della scelta (Cass. S.U. 9332/02, 18017/03 e 1252/04, Cass. civ., Sez. lav. 28274/08, cit.).

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'obbligo di procedure comparative nell'ambito delle operazioni di conferimento di incarichi dirigenziali, evidenziando che la p.a. non possa limitarsi, rispetto ad un conferimento, a "*riscontrare le capacità e le attitudini del soggetto prescelto*" (Cass. sez. VI civ. 21088/2010). L'apparato motivazionale, pertanto, non può consistere in espressioni tautologiche ovvero meramente ripetitive di ampi concetti come desunti dall'art. 19 co. 1 d.lgs. 165/2001, senza che ve ne sia una declinazione rispetto alla fattispecie concreta. E si è ritenuto che per essere conforme ai principi di correttezza e buona fede tale adempimento motivazionale non può essere assolto in via meramente formale, dovendo invece "*rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti fossero da ritenere meno preferibili*" (Cass. civ., Sez. lav., 27 maggio 2022, n. 17320, Cass. n. 6485 del 2021).

La motivazione deve pertanto emergere chiaramente, ossia l'attività svolta dall'Amministrazione, nell'ambito delle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali, deve sempre "*consentire di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo così espresso, a monte della scelta del candidato ritenuto più idoneo*" (Corte dei conti, Sez. contr. Campania, 218/2017/PREV). Le scelte operate dalla p.a. devono "*poter formare oggetto di evidente riscontrabilità … riguardo all'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico in gioco; interesse pubblico che si consustanzia nell'individuazione del più capace tra i diversi aspiranti*" (*cfr*. Corte dei conti, Sez. contr. Lazio, deliberazioni 37, 38, 39 e 40 del 2013).

L'Amministrazione, infatti, è tenuta ad assicurare "*la contemporanea soddisfazione delle esigenze di trasparenza, non discriminazione e buona Amministrazione, all'interno del quale i diritti e le aspirazioni del dipendente convivono con le esigenze dell'Amministrazione*." (Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Amministrazioni dello Stato n. SCCLEG/3/2013/PREV).

La Sezione ugualmente ha già evidenziato che l'atto di conferimento di un incarico dirigenziale postula un'adeguata motivazione, che deve includere anche le ragioni per cui sia stato prescelto altro candidato (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania 201/2024/PREV).

Nel caso di specie, pertanto, una motivazione del provvedimento di conferimento di incarico che si fondi sulla circostanza che l'istituto è adeguato alle esperienze professionali del dirigente residua a motivazione di stile, non emergendo l'effettiva valutazione di competenza dell'Amministrazione, sia in relazione al dirigente destinatario del conferimento, che in chiave comparativa rispetto ad altri richiedenti la medesima sede. Un generico riferimento alla pregressa esperienza professionale, a fronte di un ruolo che già non distingue per cicli di istruzione ed altri decreti in cui, conformemente al quadro normativo, l'Amministrazione consente il passaggio di direzione da un ciclo ad altro di istruzione, non dà conto in ogni caso degli ulteriori criteri, valutazioni ed attività di bilanciamento che l'Amministrazione deve effettuare, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 165/2001 ed in base ai criteri che ha essa stessa dettagliato. Ed infatti l'USR richiama il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in cui si specifica che in ciascuna delle fasi si deve tener conto non solo delle esperienze professionali pregresse ma altresì di attitudini e capacità professionali, competenze maturate anche rispetto alle caratteristiche e agli obiettivi delle istituzioni scolastiche richieste, ai documenti di programmazione delle stesse ovvero le esigenze di funzionamento delle scuole (prot. 135636 del 13.06.2025). Non sussiste dunque evidenza istruttoria, documentale e motivazionale che esplichi le ragioni della determinazione assunta dall'Amministrazione rispetto ai parametri predetti ossia rispetto a questi non sussiste una declinazione esaustiva della fattispecie concreta, evidenziandosi in tal modo la speculare carenza motivazionale. Tanto inficia anche l'adeguata forma di partecipazione al processo decisionale degli interessati, come postulato dagli artt. 1175 e 1375 c.c. D'altronde, anche laddove l'Amministrazione non ricevesse peculiari vincoli eteronomi, la mancata esternazione dei criteri seguiti ai fini della determinazione, potrebbe integrare inadempimento contrattuale, per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., che espone l'Amministrazione ad azioni risarcitorie (Cass. 9814/2008, 21088/2010). Né vale a colmare la lacuna motivazionale il richiamo effettuato dall'Amministrazione ai propri poteri di organizzazione e prerogative per l'attribuzione dei conferimenti di

incarico, d'ufficio o su istanza dei dirigenti, in cui deve tener conto delle finalità di interesse pubblico ed efficienza. La sussistenza di poteri di organizzazione è indiscussa e palesata dalla stessa Amministrazione che ha adottato l'atto di macro-organizzazione, tuttavia, poi non fornendo evidenza istruttoria della conformità al medesimo. Parimenti non è in dubbio che in caso di necessaria tutela di un interesse pubblico prevalente, l'Amministrazione debba agire, ma tanto non esclude la necessità che venga espresso quale sia l'asserito interesse pubblico prevalente e rispetto ad esso si eserciti il potere conformemente a quanto previsto dalla stessa norma attributiva del potere per il caso di interesse.

3. Fermo che la predetta declinazione dei criteri rispetto alla fattispecie concreta non è comunque emersa, la Sezione in ogni caso già non ha ritenuto allo scopo sufficiente un'integrazione di motivazione fornita in sede di chiarimenti resi nel procedimento di controllo preventivo di legittimità, essendo la carenza genetica di motivazione ostativa ad un esame completo del provvedimento secondo i termini del procedimento di controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 l. 20/1994. Pur ammissibile in sede giurisdizionale amministrativa o civile, nel procedimento di controllo il contraddittorio ha espressione unilaterale e non essendovi partecipazione del destinatario del provvedimento al procedimento di controllo, l'integrazione in tal sede sarebbe foriera di lesione degli artt. 24 e 113 Cost. (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 201/2024/PREV).

Inverando una motivazione postuma in ogni caso necessiterebbe di specifico ulteriore provvedimento adottato dalla pubblica Amministrazione, di cui il destinatario dovrebbe esser edotto a fini di tutela, nel rispetto degli artt. 24 e 113 Cost. (Cons. St. 5719/2020 e Cass. Civ. Sez. Un. 25665/2023). Trattandosi inoltre di procedimenti che postulano una comparazione tra diversi richiedenti, le esigenze di tutela si manifestano anche o per lo più rispetto ai soggetti interessati dalla specifica comparazione, che parimenti non sono parte del procedimento. Emerge ulteriormente e ancor più nitidamente la necessità di un apparato istruttorio, procedimentale e motivazionale esaustivo *ab origine*.

4. Tale ultima necessità non è condivisibilmente scalfita dagli argomenti difensivi dell'Amministrazione circa il rapporto motivazione sintetica e ragioni di riservatezza, rispetto ad atti destinati, in base alle circostanze del caso, alla circolazione giuridica.

Giova premettere preliminarmente che la riservatezza, secondo orientamenti

consolidati, attiene generalmente all'area dei dati personali, sensibili o sensibilissimi, nel cui novero la giurisprudenza esclude la sussumibilità delle valutazioni di professionalità comunque connesse a giudizi resi in relazione all'espletamento di un'attività di servizio pubblico, all'attività svolta da un pubblico dipendente. Ed anzi in tali casi si tratta "*di un settore in cui maggiormente si avverte l'esigenza di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa*". Le esigenze di riservatezza sono pertanto limitate "*a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,* [a] *questioni concernenti lo stato di salute, le opinioni politiche espresse, le credenze religiose, l'adesione ad associazioni sindacali o dati personali di altro tipo*..." (Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 10123/2022).

In altri termini, è necessaria una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, anche ai fini dell'accesso al dato di tutti gli interessati coinvolti, del necessario bilanciamento tra riservatezza ed altri interessi aventi pari rango costituzionale, come giustappunto il diritto di difesa (Consiglio di Stato sez. III 05 giugno 2012 n. 3310; Consiglio di Stato sez. VI 20 novembre 2013 n. 5515; Consiglio di Stato sez. VI 28 settembre 2012 n. 5153).

Dovranno tuttavia pur sempre sussistere, nella procedura, elementi documentali attraverso cui evincere i presupposti in fatto ed in diritto del provvedimento, l'iter logico ed argomentativo sotteso alla determinazione, la comparazione effettuata. Il dato e la valutazione connessa, laddove riservati, devono comunque essere rintracciabili e verificabili negli atti amministrativi anche se in via indiretta, mediata e successiva ed eventualmente, in fase patologica, su ordine del giudice.

All'occorrenza, infatti, anche i dati sensibili e sensibilissimi potrebbero essere oggetto di ostensione, tenuto conto che le esigenze ostensive ben possono essere prevalenti rispetto alla riservatezza laddove funzionali alla difesa in giudizio (Tar Abruzzo, sent. 288/2015). E tali esigenze si impongono anche nelle procedure in cui si effettua una comparazione rispetto a criteri discrezionali predeterminati, dovendo essere sempre verificabile all'esterno, per quanto sopra detto, l'uniforme applicazione dei criteri di valutazione ovvero evincere le ragioni fondanti ed eventualmente legittimanti la difformità di giudizio. D'altronde, data l'assimilazione delle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali a procedure concorsuali o comunque selettive, può ulteriormente richiamarsi "*il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo il quale le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di privacy e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno*

acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione" (Tar Lazio, sez. III – Roma, sent. 13530/2020). E si è giunti a ritenere che in ipotesi di competizione concorsuale o paraconcorsuale non si ponga alcuna esigenza di riservatezza (Tar Calabria, Catanzaro n. 1325/2020).

In ogni caso, pur laddove un'Amministrazione ritenesse sussistente un'esigenza di riservatezza, secondo i relativi parametri normativi, questa di norma può incidere sulle diverse tecniche redazionali e di pubblicità degli atti ai fini dell'ostensibilità e visibilità a terzi di alcuni dati ovvero di atti presupposti del procedimento richiamati dal provvedimento a valle, secondo scelte che l'Amministrazione adotterà in base alle circostanze del caso concreto.

In altri termini, ferme le cautele e tutele che l'Amministrazione deve adottare rispetto ad eventuali esigenze di riservatezza degli atti di propria emanazione, da valutare caso per caso in base ai relativi criteri legali, tanto non esclude la necessaria contemplazione di eventuali dati riservati negli atti del procedimento sotteso al decreto di conferimento di incarico e relativi alla procedura comparativa, da rendere ostensibili in caso di sussistenza dei requisiti legali in capo al richiedente l'accesso agli atti, diversamente legittimandosi una carenza motivazionale che potrebbe far apparire la decisione come arbitraria, oltre che lesiva delle esigenze di tutela dei soggetti coinvolti anche ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost.

Anche sotto tale profilo, il decreto risulta illegittimo, violando l'obbligo di motivazione desumibile dall'art. 19 D.Lgs. n. 165/2001 e dagli artt. 1175 e 1375 c.c.

Per tutte le ragioni sopra esposte, deve disporsi la ricusazione del visto in riferimento al Decreto prot. USR n. 61926 del 14.08.2025, adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Assorbita ogni altra questione.

P. Q. M.

La Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione del Decreto MIUR AOODRCA prot. n. 61926 del 14.08.2025, acquisito al prot. Cdc n. 5149/2025 (dott. *Omissis*).

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.11.2025.

IL MAGISTRATO est.	IL PRESIDENTE
Concetta Ilaria Ammendola	Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria in data

1 dicembre 2025

Per il Direttore del Servizio di supporto

Dott.ssa Amelia Montecuollo